



# **COMUNE DI GATTICO-VERUNO**

## **Provincia di Novara**

---



### **REGOLAMENTO**

# **DI POLIZIA URBANA, DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CONVIVENZA CIVILE**

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 14.03.2023***

# **I N D I C E**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1** Finalità
- Art. 2** Oggetto e applicazione
- Art. 3** Definizioni
- Art. 4** Sanzioni
- Art. 5** Vigilanza

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Art. 6** Comportamenti vietati
- Art. 7** Altre attività vietate
- Art. 8** Disciplina della mendicizia
- Art. 9** Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento dei rifiuti
- Art. 10** Rami e Siepi
- Art. 11** Pulizia dei fossati
- Art. 12** Edifici disabitati e/o abbandonati
- Art. 13** Prevenzione contro gli infortuni
- Art. 14** Sgombero neve

### **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Art. 15** Divieti
- Art. 16** Disposizioni sul verde privato

### **SEZIONE III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

- Art. 17** Misure a tutela della sicurezza e del decoro urbano di particolari luoghi
- Art. 18** Limitazioni al consumo di bevande alcoliche

**TITOLO III – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA' E TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E  
PRIVATA**

- Art. 19** Disposizioni generali
- Art. 20** Rumore derivante da attività
- Art. 21** Accensione fuochi
- Art. 22** Abitazioni private
- Art. 23** Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 24** Strumenti musicali
- Art. 25** Dispositivi acustici antifurto
- Art. 26** Uso del cannoncino dissuasore a gas per allontanare volatili e/o ungulati
- Art. 27** Segnalazioni per verniciature

**TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 28** Occupazioni abusive di suolo pubblico
- Art. 29** Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 30** Modalità di esposizione di merci, oggetti e attrezzature fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica
- Art. 31** Installazione di tende solari

**TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

- Art. 32** Disposizioni generali
- Art. 33** Tutela degli animali domestici
- Art. 34** Protezione della fauna selvatica
- Art. 35** Divieti specifici
- Art. 36** Animali molesti
- Art. 37** Mantenimento dei cani
- Art. 38** Animali liberi

**TITOLO VI – AZIONI DI CONVIVENZA E COESIONE SOCIALE**

- Art. 39** Mediazione sociale ed educazione alla legalità
- Art. 40** Accompagnamento di persone in difficoltà e minore

## **TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 41     Abrogazioni Art.**

**Art. 42     Entrata in vigore**

**Art. 43     Pubblicità del Regolamento**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, di educazione alla legalità e alla convivenza civile, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, mettendo al centro l'educazione come investimento alla crescita della società civile.
2. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'Amministrazione Comunale pongono alla base delle loro azioni la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.

### **Art. 2 - Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano
  - b) fruizione di spazi ed aree pubbliche (integr. del regolamento Canone Unico Patrimoniale)
  - c) quiete pubblica e privata
  - d) protezione e tutela degli animali
  - e) utilizzo dei parchi e dei giardini pubblici
  - f) convivenza civile, comportamenti che tutelino la tranquillità sociale
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata
  - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere
  - c) le acque interne (torrenti)
  - d) i monumenti
  - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o

- autorizzazioni
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione

#### **Art. 4 - Sanzioni**

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 7 bis del decreto D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.. In particolare, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Comando di Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. A cura del Comando, il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obligato solidale mediante le modalità di pagamento indicate nel verbale di contestazione.
7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi, la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

#### **Art. 5 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti della Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, ed ai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali. Gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

#### **Art. 6 - Comportamenti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati
  - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, pensiline autobus, facciate o porte di edifici privati visibili dalla pubblica via
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, pensiline autobus e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà
  - f) praticare giochi pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni, (anche attraverso l'utilizzo di monopattini, pattini a rotelle, skateboard ed altri acceleratori di andatura);
  - g) lanciare su suolo pubblico volantini o simili
  - h) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche
  - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti
  - j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati
  - k) dar luogo a combustioni incontrollate di qualsiasi materiale o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili causando pericolo o disturbo alle persone o animali, ad eccezione della notte di Capodanno dalle ore 24:00 alle ore 00:30, salvo eventuali provvedimenti specifici in materia.  
Fatto salvo il Capodanno, è consentito sparare mortaretti o simili solo su richiesta scritta e successiva autorizzazione della Polizia Locale
  - l) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale
  - m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili
  - n) bagnarsi lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche
  - o) produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori quando sono superiori, considerando il luogo di emissione, alla normale tollerabilità, ancorché non percettibili a livello sensoriale e lesivi per la salute di chi li subisce

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300 oltre all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.**

#### **Art. 7 - Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a) ammassare, su suolo pubblico, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, fatte salve situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione
  - b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile
  - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta
2. In particolare, a tutela dell'incolumità pubblica è vietato:
  - a) Nei luoghi pubblici e ad uso pubblico del centro abitato fare uso di bevande in bottiglie e recipienti di vetro. Il divieto non si applica nei plateatici e nei dehors dei pubblici esercizi e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori
  - b) In occasione di fiere o altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse, non è comunque consentito il consumo delle bevande in bottiglie e recipienti di vetro
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500**. Per quanto attiene alle violazioni di cui al comma 2) l'infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della L.689/81.

#### **Art. 8 – Disciplina della mendicizia**

1. È sempre vietato mendicare arrecando disturbo alle persone e intralcio alla circolazione nonché porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio con invadenza e/o petulanza.
2. La violazione di quanto sopra indicato comporta la sanzione amministrativa **da € 50 a € 300**. Si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della L. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13.

#### **Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato – conferimento di rifiuti**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. È competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri, le indicazioni e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.
6. È fatto d'obbligo di posizionare i contenitori utilizzati per il conferimento dei rifiuti non prima delle ore 20:00 del giorno antecedente la raccolta e di rimuoverli entro le ore 18:00 del giorno di ritiro.
7. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:
  - a. depositare all'interno e all'esterno dei cestini o attrezzature similari, dislocati sul territorio, qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere
  - b. esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti e comunicati agli utenti dal Responsabile del Servizio
  - c. l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti; nel caso di mancata assegnazione dei contenitori da parte del Consorzio, i rifiuti dovranno essere conferiti in contenitori idonei all'uso
  - d. l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale sui contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti
  - e. qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti
  - f. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento
  - g. il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e per gli addetti ai servizi
  - h. il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo
  - i. il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 100 a € 500**.

#### **Art. 10. Rami e siepi**

In ambito urbano, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del vigente codice della strada:

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private o su altre proprietà devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. I proprietari, conduttori e/o amministratori degli immobili ove insistono alberi, piante e siepi le cui foglie, rami ovvero parti, cadano sul suolo pubblico creando pericolo e/o intralcio, sono tenuti alla rimozione delle stesse con pulizia delle parti interessate.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 50 a € 300** e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 11 – Pulizia dei fossati**

1. I frontisti, i proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 Maggio e per il periodo autunnale entro il 30 Settembre. È escluso l'uso del fuoco per la pulizia.
3. Andrà sempre effettuata la rimozione di eventuali residui al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
4. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

### **Articolo 12 - Edifici disabitati e/o abbandonati**

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato, con le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato.
4. I proprietari hanno l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, ostruendone gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi.
5. In caso accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale. In caso di inadempienza si potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile delle spese sostenute.
6. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono inoltre obbligati a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 100 a € 500**.

### **Articolo 13 – Prevenzione contro gli infortuni**

1. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di mantenere in buono stato e convenientemente assicurati i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale. Gli stessi hanno, altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità; qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione telefonica, confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale e/o ufficio tecnico comunale.

2. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche o le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone e/o animali.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 50 a € 300**.

#### **Art. 14 - Sgombero neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori
7. Il Sindaco, in caso di eccezionale gravità, con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

### **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### **Art. 15 – Divieti**

1. Nelle aree verdi comunali, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione, sono vietati:
  - a) cogliere i fiori, strappare le fronde ed arrecare intenzionalmente danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
  - b) entrare nelle aiuole e nei recinti;
  - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
  - d) salire o comunque usare le attrezzature ed i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto, o comunque da parte di persone al di fuori della fascia di età cui i giochi stessi sono destinati. A tal fine i giochi potranno essere dotati di una targhetta con indicata la fascia di età in cui è consentito utilizzarli.

- e) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta
  - f) danneggiare e imbrattare la segnaletica
  - g) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo
  - h) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico
  - i) bivaccare sulle panchine, ovvero utilizzare l'arredo e le attrezzature in modo non conforme alle prescrizioni costruttive e di decoro
3. Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:
- a) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole
  - b) introdurre cani senza il guinzaglio (da tenersi a lunghezza massima di 150 cm), anche se hanno ricevuto un addestramento "alla convivenza" con gli altri cani e le persone, in quanto prevalgono le regole di prudenza nei confronti di animali che per le più svariate ragioni possono avere un comportamento imprevedibile anche pericoloso;
  - c) permettere ad un cane o animale di qualsiasi dimensione, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini ovvero condurlo nelle aree verdi pubbliche del Comune di Gattico-Veruno senza avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci
  - d) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi di cibo, vestiario o altro
2. Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danni alla vegetazione, alle infrastrutture ed agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300.**

#### **Art. 16 - Disposizioni sul verde privato**

1. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
2. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1) e 2)) nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale.
4. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate e, qualora ci siano le circostanze potranno essere oggetto di sanzioni penalmente rilevanti.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 75 a € 500.**

### **SEZIONE III: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

#### **Art. 17 - Misure a tutela della sicurezza e del decoro urbano di particolari luoghi**

1. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti dal D.L. n. 14/2017 convertito con L. n. 48/2017, a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità ad aree ed infrastrutture comunali, si individuano le seguenti aree urbane:
  - I parchi ed i giardini comunali
  - Sagrati delle chiese
  - Plessi scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale;

- Aree dove si svolgono manifestazioni pubbliche;
2. A norma dell'articolo 9, del D.L. n°14/2017, chiunque ponga in essere condotte che impediscano la libera accessibilità o fruizione delle citate aree e delle infrastrutture ivi presenti (es. aree giochi, panchine, accessi...), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 100,00 a € 300,00**. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento per 48 ore dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
  3. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale e dell'art. 29 del D. Lgs. 31/03/1998, n.114, nonché dell'art. 7, comma 15 bis, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.

#### **Art. 18 – Limitazioni al consumo di bevande alcoliche.**

1. Nel territorio del Comune di Gattico-Veruno è fatto divieto di acquisto, di detenzione, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita;  
2. Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Se la violazione è commessa da minorenni è considerato responsabile l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa;
3. I gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti e secondo le casistiche ivi disciplinate;
4. Il Sindaco, secondo le modalità previste dall'art. 50 del TUEL, può altresì con ordinanza disporre il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con esclusione delle pertinenze annessi a pubblici esercizi di somministrazione autorizzati e delle aree appositamente attrezzate;
5. Salvo che il fatto non costituisca reato o venga sanzionato con norme di carattere statale o regionale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

### **TITOLO III – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ E TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

#### **Art. 19 - Disposizioni generali**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

#### **Art. 20 – Rumore derivante da attività**

1. Per tutelare la quiete, il riposo delle persone e il rispetto del buon vicinato, fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali e dal Piano Comunale di classificazione acustica, senza specifica autorizzazione comunale è consentita l'esecuzione, solo temporaneamente e saltuariamente, di attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico nei seguenti orari e periodi:

a)

**Nel periodo Invernale (dal 1° Ottobre al 30 Aprile):**

Mattino: dalle ore 08:00 alle ore 12:00;                      Pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 19:00;

**Nel periodo Estivo (dal 1° Maggio al 30 Settembre):**

Mattino: dalle ore 08:00 alle ore 12:00;                      Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

**E' consentito l'utilizzo delle seguenti attrezzature**, ritenute a titolo esemplificativo ma non esclusivo, fonte di inquinamento acustico,

- taglia-asfalto a disco
- sega a disco
- martello demolitore e picconatore
- compressore
- trapano
- perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico)
- scarificatore
- motosega
- Rullo compressore
- Escavatore o Pala meccanica

b)

**Giorni feriali, escluso il sabato:**

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

**Giorni festivi e sabato:**

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

**(dal 1° maggio al 30 settembre l'orario è prorogato fino alle 20:00)**

**E' consentita l'esecuzione dei lavori di giardinaggio** (taglio erba, potature, ecc).

2. Tutte le altre attività che comportino il superamento dei limiti di emissione sonora, compresi gli eventi privati, sono soggette al preventivo provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune. Il richiedente deve fornire tutte le necessarie informazioni circa le misure tecnico-organizzative e comportamentali adottate (quali il posizionamento ed orientamento delle fonti sonore, posizionamento barriere fonoassorbenti, ecc.) al fine di minimizzare l'impatto acustico prodotto, contenendolo in ogni caso entro i normali limiti di tollerabilità.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 75 a € 500**.
4. La violazione di cui al presente comma 3) comporta l'applicazione della sanzione prevista

dall' art. 10, comma 3, della L. 447/95 e ss.mm.ii. nonché quelle previste dall'art. 659 del C.P.

### **Art. 21 – Accensione fuochi**

In ambito urbano è consentito l'abbruciamento all'aperto di residui vegetali derivanti dalla manutenzione di orti e giardini, secondo le modalità stabilite dall'art. 182, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate dalle vigenti norme in materia (Prescrizioni di massima allerta meteo e di polizia forestale, Codice della Strada, Piano Regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, TULPS, ecc.).

#### **L'attività di combustione potrà avvenire dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;**

Onde evitare ogni pericolo, deve essere assicurata la presenza ininterrotta di un numero adeguato di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione, fino al completo spegnimento dei fuochi.

Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di polizia.

La combustione nei casi di cui al comma 1 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni della Regione Piemonte che dichiara il rischio di "massima pericolosità incendi".

Le operazioni di accensione e combustione descritte ai commi precedenti, sono consentite solo in condizioni meteorologiche favorevoli, in assenza di vento al fine di evitare che le faville possano innescare ulteriori focolai;

Allo scopo di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità, il materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Si dovrà adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle prescrizioni sopraindicate;

Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza e in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale, fatte salve eventuali deroghe concesse al solo scopo del mantenimento delle locali tradizioni popolari (limitando il più possibile dimensioni e numero dei falò) e in caso di motivate necessità di natura fitosanitaria

Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi da 1) a 10) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista del pagamento di una somma **da € 75 a € 500**.

### **Art. 22 - Abitazioni private**

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentita qualsiasi attività che sia fonte di molestie e disturbi;
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile

- abitazione.
4. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina riservata ai rumori derivanti da attività di cui al presente regolamento.
  5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**, fatta salva l'eventuale sanzione prevista dall'art. 659 del C.P.

#### **Art. 23- Manutenzione degli edifici e delle aree**

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla manutenzione, all'ordine e alla pulizia delle facciate. Devono altresì garantire la sicurezza strutturale dell'immobile ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale anche attraverso il restauro dell'intonaco ed il rifacimento della tinteggiatura e, in ogni caso, qualora l'edificio sia oggetto di imbrattamento.
2. Sussiste l'obbligo per i suddetti:
  - a) di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
  - b) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree dei cortili e dei giardini
  - c) di provvedere alla posa, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici
  - d) di mantenere in efficienza lo scolo delle acque piovane nella fognatura
3. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
4. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, in orari tali da non creare disturbo al vicinato;
5. In caso di manutenzione stabili dovranno essere posti idonei sistemi di protezione per evitare caduta di calcinacci sui passanti o diffusione di polveri.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

#### **Art. 24 - Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22:00 alle ore 09:00 salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.
3. Alle Associazioni Musicali è consentito esercitare le attività canore e/o musicali dalle ore 9:00 e fino alle ore 23:00;
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

#### **Art. 25 - Dispositivi acustici antifurto**

1. E' fatto divieto in qualsiasi luogo del Comune, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 minuti complessivi
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento che creino disagio alla collettività ne viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore ovvero a carico del proprietario del veicolo.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

#### **Art. 26 - Uso cannoncino dissuasore a gas o similari per allontanare volatili e/o ungulati**

1. L'utilizzo dei dispositivi in oggetto è consentito alle seguenti condizioni:
  - a) periodo di utilizzo compreso tra il 1° Aprile e il 30 Ottobre;
  - b) distanza superiore a metri 500 dalle abitazioni, escluse quelle di proprietà degli utilizzatori;
  - c) la bocca di sparo non deve essere rivolta verso le abitazioni;
  - d) la frequenza degli spari deve essere non inferiore a 30 minuti;
  - e) l'attivazione è vietata dalle ore 21.00 alle ore 7.00.
2. Previa presentazione di una specifica e motivata richiesta, comprensiva se necessario della valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico esperto in Acustica Ambientale, potranno essere stabilite differenti condizioni d'esercizio da quelle sopracitate.
3. La richiesta deve pervenire al Comune 10 (dieci) giorni, lavorativi, prima dell'inizio dell'attività.
4. Qualsiasi provvedimento in contrasto col presente articolo è da intendersi revocato.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500**. In caso di recidiva delle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria del sequestro del "cannone a gas".

#### **Art. 27 - Segnalazioni per verniciature**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 674 C.P., è fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività professionali di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300 e l'obbligo di cessazione dell'attività vietata**.

## **TITOLO IV – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. -28 Occupazioni abusive di suolo pubblico**

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale.

### **Art 29 Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

1. Le operazioni di carico e scarico delle merci che non possono essere effettuate negli spazi a ciò destinati ma richiedono l'occupazione di altre porzioni di suolo pubblico sono soggette ad uno specifico titolo autorizzativo rilasciato dal Comando della Polizia Locale, il quale può subordinarla all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione o di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

### **Art. 30 Modalità di esposizione di merci, oggetti e attrezzature fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica**

1. A prescindere da regolare e apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve, comunque, costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione è permessa apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.
3. E' vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti;
4. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti, o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

### **Art. 31 - Installazione di tende solari**

1. Salvo quanto eventualmente previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, sporgenti sul marciapiede, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. L'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a m. 2,50;
2. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico- storico;
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse in presenza di ragioni di pubblico interesse.

## TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

### **Art. 32- Disposizioni generali**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

### **Art. 33 - Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane deve utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatta salva le eventuali aree per cani presenti sul territorio comunale;
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, per evitare che gli stessi oltrepassino le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici e privati e garantire la tutela di terzi da aggressioni ed eventuali danni;
6. È sempre obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico, in presenza di assembramenti di persone od in altri luoghi pubblici caratterizzati da notevole presenza di persona.
7. È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
8. È vietato tenere animali in condizioni tale da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici ed all'interno di abitazioni private e relative pertinenze.
9. Il rinvenimento di animali vaganti sul territorio del Comune potrà essere segnalato all'Amministrazione per l'adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo per i cani vaganti verrà richiesto l'intervento del Canile Sanitario Intercomunale di Borgomanero; il soggetto ricoverato presso tale struttura potrà essere riscattato dal legittimo proprietario o, qualora quest'ultimo non dovesse essere rintracciato, trasferito al Canile Rifugio di riferimento del Comune ove sia avvenuta la cattura dopo che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria previsto dalla normativa vigente. Si rimanda, comunque, alle procedure del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.L. ed alla normativa in vigore.
10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione **prevista dalle norme nazionali e/o regionali**.
11. Chiunque violi le restanti disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

#### **Art. 34 - Protezione della fauna selvatica**

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale
2. É vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali
3. É fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una somma **da € 50 a € 300.**

#### **Art. 35 - Divieti specifici**

1. É vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private con l'eccezione di manifestazioni organizzate da Associazioni di volontariato, Forze dell'ordine, Protezione Civile solo a scopo dimostrativo, se non autorizzati.
2. É vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
3. É vietato trasportare o lasciare il veicolo in sosta con cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
4. Il proprietario o il custode di un animale sono tenuti a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non punite da norme statali o regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150.**

#### **Art. 36 - Animali molesti**

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli Ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 75,00 a € 500.**

#### **Art. 37 - Mantenimento dei cani**

1. Oltre agli obblighi e divieti previsti nella normativa regionale si dispone che:
  - a) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone;
  - b) il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di tenere alla catena o di detenere gli animali in spazi angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
  - c) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida.

- d) In centro abitato i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, con prolungati latrati o guaiti arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica;
2. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

### **Art. 38 - Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
3. Ai sensi del comma 2, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

## **TITOLO VI – AZIONI DI CONVIVENZA E COESIONE SOCIALE**

### **Art. 39 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità**

1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minori, per i quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime, attivando le autorità preposte.
2. La Polizia Locale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tal proposito collabora con istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.
3. La ricomposizione dei conflitti viene proposta ed attuata dal personale della Polizia Locale, che può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.
4. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.
5. In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

#### **Art. 40 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minore**

1. In casi di emergenza ed urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque cittadini in condizioni di grave difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene in base ai protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento, che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, gli operatori della Polizia Locale dovranno essere affiancati dai competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali dei cittadini coinvolti, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni. Laddove se ne rilevi la necessità, il personale della Polizia Locale potrà accompagnare le persone interessate presso i centri di accoglienza o altri locali indicati dai servizi sociali.
3. Nel caso di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovino in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. Qualora i minori siano di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate unitamente a personale dei servizi sociali, secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di Polizia. In tutti i casi succitati, viene trasmessa la relativa segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
4. Le misure di accompagnamento e ricovero precedentemente descritte devono essere attuate soprattutto in situazioni climatiche eccezionali, ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

### **TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 41- Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

#### **Art. 42 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sostituisce ogni atto assunto nella stessa materia e con esso incompatibile.

#### **Art. 43 – Pubblicità del Regolamento**

Copia del Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà, in applicazione dei principi di trasparenza disciplinati dal D.Lgs 33/2013, reso noto attraverso l'inserimento del regolamento nel sito web del Comune, sezione Amministrazione Trasparente.